



**REGIONEAUTONOMA VALLE D'AOSTA
COMUNE DI SAINT-PIERRE**

**REGOLAMENTO PER L'USO DEL GONFALONE
E DELLO STEMMA COMUNALE**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Il gonfalone
- Art. 3 - Custodia del gonfalone
- Art. 4 - Utilizzo del gonfalone nell'ambito di iniziative organizzate da soggetti esterni all'Ente
- Art. 6 - Modalità per la concessione e l'invio del gonfalone
- Art. 7 - Portagonfalone, scorta e collocazione del gonfalone
- Art. 8 - Lo stemma
- Art. 9 - Riproduzione dello stemma

ART. 1 - OGGETTO

1. Il presente regolamento, predisposto in esecuzione dell'articolo 7, comma 6 dello Statuto del Comune di Saint-Pierre, in osservanza all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 7 dicembre 1998 n. 54 e successive modificazioni, disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma comunali.

ART. 2 - IL GONFALONE

1. Il gonfalone del Comune è stato concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1994 e così descritto: *“drappo partito di nero e di rosso, riccamente ornato di ricami di argento, alle due crocette patenti, poste in palo, la superiore di rosso, l'inferiore di nero, accostate da due chiavi, posti in palo, con l'ingegno all'insù e volto verso i lembi dello scudo, di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.”*

ART. 3 - CUSTODIA DEL GONFALONE

1. Il gonfalone è custodito nella Sala del Consiglio comunale.

ART. 4 - USO DEL GONFALONE

1. Il gonfalone rappresenta il Comune nelle manifestazioni civili, patriottiche, religiose, di tipo umanitario e solidaristico cui partecipa ufficialmente l'Amministrazione comunale, accompagnando il Sindaco o chi lo rappresenta.
2. Le manifestazioni patriottiche promosse dalle associazioni combattentistiche e partigiane sono assimilate alle pubbliche manifestazioni di interesse generale del Comune.

3. La partecipazione del gonfalone è prevista anche in occasione dei funerali di amministratori e di consiglieri comunali deceduti durante la permanenza in carica e, su decisione del Sindaco, in caso di decesso di ex sindaci ed ex assessori.

ART. 5 - UTILIZZO DEL GONFALONE NELL'AMBITO DI INIZIATIVE ORGANIZZATE DA SOGGETTI ESTERNI ALL'ENTE

1. L'Amministrazione comunale può disporre l'uso e l'esposizione del gonfalone in occasione di manifestazioni ed iniziative di interesse per la comunità locale, organizzate da enti, associazioni e movimenti che perseguono obiettivi di elevazione sociale, culturale, morale e civile della collettività.
2. L'invio del gonfalone è subordinato alla valutazione sia del carattere civile ed etico dell'iniziativa, sia della sua capacità di rappresentazione della comunità locale.
3. Analogamente, l'Amministrazione comunale può prevedere la partecipazione del proprio gonfalone a manifestazioni ed iniziative organizzate da soggetti pubblici o privati che si svolgono anche fuori del territorio comunale.

ART. 6 - MODALITÀ PER LA CONCESSIONE E L'INVIO DEL GONFALONE

1. La partecipazione del gonfalone a pubbliche manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Ente viene di volta in volta autorizzata dal Sindaco, previa valutazione del valore morale della presenza del gonfalone, in conformità ai fini pubblici e agli interessi collettivi dei quali il Comune è depositario.

ART. 7 - PORTAGONFALONE, SCORTA E COLLOCAZIONE DEL GONFALONE

1. Il gonfalone dovrà essere portato da almeno un componente della Polizia municipale o da un messo comunale, in uniforme.
2. In casi eccezionali, il gonfalone potrà essere portato da persona individuata dal Sindaco o da chi lo sostituisce.
3. La partecipazione del gonfalone civico deve essere accompagnata dal Sindaco o da altro rappresentante del Comune da lui delegato, munito di fascia tricolore.
4. Nelle cerimonie civili e patriottiche il gonfalone deve essere collocato in testa al corteo, riservando il posto d'onore alle bandiere decorate al valor civile e militare.
5. Se alla cerimonia presenza il gonfalone della Regione, questo deve avere il posto d'onore a fianco del gonfalone del Comune.

6. Quando il gonfalone partecipa ad una cerimonia in luogo chiuso, esso occupa il posto d'onore alla destra del tavolo di presidenza.
7. Se alla riunione sono presenti la bandiera nazionale e quella europea, il posto d'onore è riservato a queste ultime.

ART. 8 - LO STEMMA

1. Il Comune ha come segno distintivo della propria personalità giuridica lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica in data 8 agosto 1994 e così descritto: *“di argento, alle due crocette patenti, poste in palo, la superiore di rosso, l'inferiore di nero, accostate da due chiavi, posti in palo, con l'ingegno all'insù e volto verso i lembi dello scudo, di rosso. Ornamenti esteriori da Comune.”*

ART. 9 - RIPRODUZIONE DELLO STEMMA

1. Lo stemma del Comune viene riprodotto a cura degli organi comunali:
 - sulla carta e sugli atti d'ufficio;
 - sui manifesti pubblici e sugli inviti *predisposti e diramati* dal Comune;
 - sugli atti e sui documenti riguardanti manifestazioni promosse direttamente, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle pubblicazioni curate, compartecipate o patrocinate dal Comune;
 - sulle targhe murali nelle sedi degli Uffici comunali;
 - sugli automezzi comunali;
 - sul sito internet del Comune;
 - su ogni altro atto, documento od oggetto su cui il Comune intende riprodurre il suo stemma.
2. Nel caso di avvisi, inviti o documenti destinati ad una pluralità di soggetti è ammessa la riproduzione dello stemma in bianco e nero.
3. L'uso dello stemma del Comune da parte di privati, persone fisiche o giuridiche, deve essere preventivamente autorizzato dal Sindaco.
4. Chi ne fosse autorizzato deve, a richiesta del Comune, dimostrare di farne buon uso.
5. Qualora si ravvisi l'improprietà dell'uso dello stemma, il Sindaco può revocarne l'autorizzazione all'uso.